“Le principali novità fiscali della legge di stabilità 2026”

Legge n. 199 del 30.12.2025
(SO n. 42 alla GU 30 dicembre 2025, n. 301)

a cura di Lucia Santoni

Indice

Premessa 3

Novità in materia di Irpef per le persone fisiche 5

Rimodulazione delle aliquote IRPEF(art. 1 comma 3) 5

Riforma detrazioni Irpef (art. 1 comma 4) 5

Redditi lavoro dipendente (art. 1 commi 7, 9, 10, 13) 6

Redditi lavoro dipendente settore turistico ricettivo termale (art. 1 commi 18-21) 8

Agevolazione IRPEF coltivatori diretti e IAP (art. 1 comma 15) 9

Flat tax paperoni (art. 1 comma 25) 9

Criptoattività (art. 1 comma 28) 9

Rivalutazione partecipazioni e terreni (Art. 1 comma 144) 11

Tassazione previdenza complementare (Art. 1 commi 201-205) 11

Novità per le imprese e professionisti 12

Regime forfetario ex L. 190/2014 (art. 1 (comma 27) 12

Plusvalenze non rateizzabili (art. 1 commi 42-43) 13

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta (Art. 1 commi 44-45) 14

Dividend exception e PEX (art. 1 commi 51-55) 14

Valutazione titoli (Art. 1 commi 65-67) 16

Contributo straordinario extra-profitto delle banche (Art. 1 commi 68-73) 17

Irap intermediari finanziari e imprese di assicurazione (art. 1 comma 74-75) 18

Ritenuta sulle transazioni BtoB (art. 1 commi 112-115) 18

Svalutazioni dei titoli e delle obbligazioni (art. 1 comma 130) 18

Iperammortamento (art. 1 commi 427-436) 19

Azioni proprie (art. 1 commi 131-132) 22

Nuova Sabatini (Art. 1 comma 468) 23

Blocco pagamenti ai professionisti da parte della PA (art. 1 comma 725) 24

Novità in materia bonus edilizi e fiscalità immobiliare 25
Affitti brevi e cedolare secca (Art. 1 comma 17) 25
Bonus edilizi (art. 1 comma 22) 25
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi 35-40) 27
Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale (Art. 1 comma 41) 28
Esenzione IMU 2026 per i fabbricati colpiti dal sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023 (Art. 1 comma 595) 28
Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali: norma di interpretazione autentica (Art. 1 commai 853-856) 29

Novità in materia imposte indirette, tributi vari e riscossione 30
Tobin Tax (art. 1 comma 29-31) 30
Rottamazione ruoli quinquies (art. 1 commi 82-101)) 30
Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali (Art. 1 commi 102-110) 32
Liquidazione IVA automatica (art. 1 comma 111) 32
Limite alle compensazioni F24 (art. 1 comma 116) 33
Rinvio Plastic e Sugar Tax (art. 1 comma 125) 33
Tassa sulle spedizioni (art. 1 commi 126-128) 33
Base imponibile IVA nelle permute e dazioni di pagamento (Art. 1 commi 138-139) 35

Premessa

In questa circolare sono riepilogate le principali novità fiscali della Manovra Finanziaria 2026 Legge n. 199 del 30.12.2025 (SO n. 42 alla GU 30 dicembre 2025, n. 301 in relazione a persone fisiche e imprese.

Le novità per le persone fisiche riguardano in particolare:

- la rimodulazione dell'IRPEF con riduzione dell'aliquota intermedia dal 35% al 33% e un taglio di 440 euro alle detrazioni per redditi oltre i 200.000;
- misure agevolative per i redditi dei lavoratori dipendenti del settore privato relativi a incrementi retributivi contrattuali, maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo, premi di risultato e buoni pasto elettronici
- aumento da 200.000 a 300.000 euro della flat tax sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche, cosiddetti "Paperoni", che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
- tassazione delle Criptovalute ed inclusione delle stesse nel calcolo dell'ISEE
- aumento dell'imposta di rivalutazione del costo delle partecipazioni dal 18 al 21%.

Più limitati gli interventi in materia di reddito d'impresa.

Si segnalano norme restrittive per le imprese che interessano la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, di dividendi e plusvalenze PEX, la rilevanza fiscale della cessione di azioni proprie e l'istituzione di una nuova ritenuta sulle transazioni BtoB.

Le misure di favore riguardano la riedizione dell'iperammortamento, dell'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta, dell'assegnazione agevolata di beni ai soci e della trasformazione in società semplice nonché dell'estromissione di beni da parte delle imprese individuali.

Non mancano, poi, importanti modifiche alla fiscalità immobiliare, con una stretta sulla disciplina sugli affitti brevi dei privati, attraverso l'aumento della cedolare secca a partire dal secondo immobile locato e la qualificazione

come redditi d'impresa dei redditi dell'attività di locazione di più di due immobili.

Sono prorogate a tutto il 2026 le detrazioni per i bonus edilizi come modificate dalla legge di Bilancio 2025: bonus ristrutturazione, eco e sismabonus e bonus mobili; di contro non viene riproposto il bonus barriere architettoniche.

Infine, alcune importanti novità per i contribuenti che hanno debiti con il fisco, i quali potranno aderire a una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento "Rottamazione *quinquies*", seppure con un ambito di applicazione più limitato rispetto alle precedenti versioni.

Lo scopo è quello di fornire una mappatura delle modifiche e novità introdotte dalla legge di bilancio utile per un successivo approfondimento delle disposizioni di specifico interesse.

Novità in materia di Irpef per le persone fisiche

Rimodulazione delle aliquote IRPEF(art. 1 comma 3)

La Manovra 2026 prevede un'ulteriore riduzione dell'Irpef portando al 33% (da 35%) l'aliquota relativa al secondo scaglione.

Si ricorda che la Manovra dello scorso anno aveva già previsto una revisione dell'Irpef accorpando le prime due aliquote Irpef, con riduzione a tre degli scaglioni di reddito e relative aliquote Irpef:

- fino a 28.000 euro → 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;
- oltre 50.000 euro → 43%.

Dal periodo d'imposta 2026, pertanto, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

Riforma detrazioni Irpef (art. 1 comma 4)

Viene rivista la disciplina delle detrazioni fiscali con un taglio di 440 euro alle detrazioni per redditi oltre i 200.000 euro

In particolare, con modifica della norma di cui all'art. 16-ter del TUIR che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall'imposta sui redditi in misura pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

La riduzione non riguarda le detrazioni per familiari a carico (art. 12), per

tipologie reddituali (art. 13), per canoni di locazione (art. 16), per interventi di recupero edilizio (art. 16-bis), per altri interventi edilizi (ecobonus e sismabonus), quelle che competono in misura diversa dal 19%.

Redditi lavoro dipendente (art. 1 commi 7, 9, 10, 13)

Diverse le novità relative al reddito di lavoro dipendente con riguardo a :

- incrementi retributivi contrattuali nel settore privato
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo
- premi di risultato
- buoni pasto elettronici

Incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Con norma transitoria si prevede, per il solo anno 2026, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In sostanza l'agevolazione spetta agli aumenti contrattuali derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni dal 2024 al 2026, purché erogati a partire dal 1° gennaio 2026. Inoltre, è subordinata alla condizione che il complessivo reddito da lavoro dipendente risulti nel 2025 non superiore a 33.000 euro. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo

Si introduce, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato, e con esclusione dell'ambito delle attività del settore turistico alberghiero, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro; non rientrano i compensi che, seppure denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Il riconoscimento di tale regime tributario resta subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a 40.000 euro.

Resta salva la facoltà per il lavoratore di rinunciare al regime sostitutivo con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Premi di risultato

Con norma transitoria è modificata l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali (art. 1 commi 182 e ss Legge 208/2015) da applicarsi ai premi di risultato e forme di retribuzione legate alla partecipazione agli utili d'impresa relativi ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, titolari nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

In particolare, per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta all'1% (in luogo del 5%)[1]; viene altresì elevato a 5.000 euro lordi (da 3.000) il limite annuo dell'imponibile ammesso all'imposta sostitutiva in oggetto.

Viene altresì proroga al 2026 l'agevolazione fiscale di cui all'art. 6, comma 1 della Legge n. 76/2025 (inizialmente limitata al 2025) secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti[2], i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, in via ordinaria soggetti a tassazione con aliquota del 26%, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare per un importo non superiore a 1.500 euro annui.

Buoni pasto elettronici

Tra le misure previste per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori subordinati nonché come misura per incentivare l'aumento del potere di acquisto, partire dal 1° gennaio 2026 è previsto l'innalzamento del limite di esenzione giornaliero dei buoni pasto elettronici, cosiddetti *ticket restaurant* che passa dagli attuali 8 euro a 10 euro.

La norma di riferimento è l'art. 51 comma 2 del TUIR che elenca quei particolari elementi per i quali il legislatore prevede l'esenzione fiscale totale o

[1] Salvo eventuali ulteriori proroghe, per i premi e le somme erogate dal 2028 l'imposta sostitutiva tornerà alla misura ordinaria del 10%.

[2] I piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 cc (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 cc (acquisto delle proprie azioni), 2358 cc (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441 cc, ottavo comma, (offerta delle azioni in sottoscrizione ai dipendenti, con esclusione di diritti di opzione di altri soggetti), nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

parziale tra i quali, alla lettera c), fa rientrare le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto o ticket restaurant) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 (e appunto 10 dal 2026) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Nessuna novità per il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei che resta confermato a 4 euro al giorno e nessuna modifica per quanto riguarda la disciplina generale dei buoni pasto[3], platea dei lavoratori (omogeneità o categorie omogenee di lavoratori) [4] e le conseguenze in caso di superamento (assoggettamento della differenza rispetto al limite di esenzione da un punto di vista fiscale e previdenziale).

Così come resta confermato il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Redditi lavoro dipendente settore turistico ricettivo termale (art. 1 commi 18-21)

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, è confermato il trattamento integrativo speciale in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, che consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito, del 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

---

[3] Secondo cui i buoni pasto devono consentire al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare; sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

[4] Sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. l'Agenzia delle Entrate con la circ. 28/E/2016 (punto 2.5.2) ha ricordato che …l'erogazione - al pari del buono pasto - dovrà essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, secondo le precisazioni fornite nei paragrafi precedenti (cfr. circolare n. 326/E del 1997; circolare n. 188/E del 1998).

Tale regime si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui sopra su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025.

Agevolazione IRPEF coltivatori diretti e IAP (art. 1 comma 15)

Esteso anche al 2026, il regime agevolativo ai fini dell'IRPEF, previsto per i redditi fondiari (dominicali e agrari) posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP imprenditori agricoli professionali ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, per cui concorrono alla formazione del reddito complessivo come segue:

- fino a 10.000 euro, esenzione totale;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro: esenzione per il 50%;
- oltre 15.000 euro, nessuna esenzione.

Flat tax paperoni (art. 1 comma 25)

Previsto un aumento della flat tax per i super ricchi neo-residenti, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (art. 24-bis TUIR).

Passa infatti da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai neo residenti e viene innalzato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dai loro familiari.

Criptoattività (art. 1 comma 28)

La legge di bilancio 2026 rivede la tassazione delle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, come disposta dalla precedente Manovra; quest'ultima aveva innalzato l'imposta sostitutiva al 33%con decorrenza dall'1.1.2026 per tutte le fattispecie.

L'aliquota ridotta del 26% viene ora prorogata per una serie limitata di operazioni relative alle stablecoin ancorate all'euro, e nello specifico per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui

all'art. 3, paragrafo 1, n. 7), del regolamento UE n. 2023/1114 (regolamento MiCA)[5].

Confermata invece l'eliminazione della franchigia di euro 2.000 in vigore già dal 1.1.2025.

La maggiore aliquota del 33% troverà applicazione, salvo quanto sopra detto, alle plusvalenze realizzate in relazione a criptoattività acquistate in una data antecedente al 2026, purché la cessione o la permuta avvengano a decorrere dal 1° gennaio 2026. La nuova aliquota del 33% si applica sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del DLgs 461/97) che in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Per coloro che abbiano optato in passato per la rivalutazione delle cripto, l'eventuale plusvalenza maturata a seguito della cessione o permuta sconterà la nuova aliquota del 33% solo per la quota che eccede il valore fiscale oggetto di affrancamento, anche se maturata prima del 2026.

Non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Nessuna novità è invece prevista per quanto riguarda le operazioni di permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni, che continueranno a essere fiscalmente neutrali (circolare Agenzia delle Entrate 27 ottobre 2023 n. 30).

I commi 32 e 33 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevedono l'inserimento dei bitcoin nel calcolo dell'Isee con un riferimento esplicito alle criptovalute tra le componenti del patrimonio mobiliare rilevanti ai fini Isee, rinviando a un decreto ministeriale per la piena operatività della disposizione.

[5] Per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario che il valore del token sia stabilmente ancorato all'euro e i fondi di riserva siano detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Inoltre, i proventi realizzati mediante la detenzione o la negoziazione di criptoattività in via indiretta attraverso strumenti finanziari, quali ad esempio gli Etf, restano assoggettati all'aliquota del 26%, non assumendo rilievo, ai fini impositivi, la natura cripto del sottostante. Per tutte le altre operazioni, come ad esempio la conversione di bitcoin in euro, dal 1° gennaio 2026 troverà invece applicazione la nuova aliquota del 33 per cento. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, la conversione di bitcoin o altre criptoattività in stablecoin «Micar compliant», anche se ancorate all'euro, non beneficerà dell'aliquota del 26%, ma l'eventuale plusvalenza sarà tassabile al 33 per cento

Rivalutazione partecipazioni e terreni (Art. 1 comma 144)

Dal 1° gennaio 2026 aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, passando dal 18% al 21%. Resta invece invariata al 18% l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili.

Questa misura, resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 30, L. 207/2024), permette ai soggetti non esercenti attività d'impresa di rideterminare il costo fiscale dei beni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, riducendo le plusvalenze tassabili in caso di cessione futura (art. 67 TUIR).

Ai fini della rivalutazione delle partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2026 occorre redigere una perizia giurata di stima ed effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva (in un'unica soluzione o prima rata[6]) entro il 30/11/2026.

Tassazione previdenza complementare (Art. 1 commi 201-205)

A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, viene aumentato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Il limite di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi pensione subisce un incremento significativo, passando da euro 5.164,17 a euro 5.300,00; il beneficio riguarda sia i versamenti a carico del lavoratore che quelli del datore di lavoro e consente di abbattere l'imponibile IRPEF, generando un risparmio fiscale diretto in busta paga o in sede di dichiarazione dei redditi.

Viene inoltre effettuato un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro[7].

[6] Le altre due rate dovranno essere versate al 30/11 dei due anni successivi con interessi del 3% con modello F24 con possibilità di compensare eventuali crediti.

[7] Si tratta di un trattamento di favore riservato a chi ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 1° gennaio 2007 e consiste in un meccanismo di recupero della deducibilità non goduta nei primi anni di carriera per consentire ai giovani lavoratori di massimizzare il vantaggio fiscale nel momento in cui la loro capacità di risparmio e il loro scaglione IRPEF tendono naturalmente a crescere. Limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, viene monitorata la differenza tra quanto effettivamente versato e il limite di 5.300 euro; nei venti

Novità per le imprese e professionisti

Regime forfetario ex L. 190/2014 (art. 1 (comma 27)

Si estende all'anno 2026 la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 alla causa di esclusione relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilati. La precedente Manovra aveva elevato, per il solo anno 2025 da 30.000 a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario o la permanenza nel regime.

Si tratta di una previsione transitoria, per cui la soglia di 35 mila euro ad oggi è applicabile solo per gli anni 2025 e 2026.

Il periodo da considerare per il calcolo del limite di 35.000,00 euro è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Ne consegue che, per applicare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

Ai sensi dell'art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; la cessazione va verificata con riferimento all'anno precedente quello di applicazione del regime forfettario(Circolare Agenzia entrate n. 10/2016).

Per completezza, si segnala che dal 2025 in vigore un'ulteriore modifica alle cause di esclusione dal regime forfetario, in deroga all'art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, secondo cui "*non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta*". In forza dell'art. 17 della L. 13.12.2024 n. 203, resta consentito l'esercizio dell'attività autonoma professionale da parte di persone fisiche iscritte in albi o registri professionali prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (art. 1 comma 57 lett. d-bis); conseguentemente, la causa ostativa non si applica nel caso in cui il soggetto forfetario è iscritto in albi o registri professionali; oppure è titolare di un duplice contratto (di lavoro autonomo e di lavoro subordinato a

anni successivi a questo primo quinquennio, il lavoratore può superare la soglia ordinaria di deducibilità. Tale eccedenza è ammessa nel limite dell'importo non utilizzato nei primi cinque anni e, in ogni caso, non può superare la metà del limite annuo vigente, ovvero 2.650 euro aggiuntivi ogni anno.

tempo parziale e indeterminato) sottoscritto con un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti (da verificare al 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati i contratti).

Plusvalenze non rateizzabili (art. 1 commi 42-43)

La Legge di Bilancio 2026 modifica radicalmente le modalità di tassazione, nell'ambito dei redditi d'impresa, delle plusvalenze da cessione di beni strumentali[8], eliminando salvo casi limitati la facoltà di rateizzare l'imposizione fiscale (art. 86 TUIR)[9].

In particolare, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (dal primo gennaio 2026 per i soggetti solari), è previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio di realizzo, senza alcuna distinzione legata al periodo di possesso del bene.

Le novità si applicano a tutte le plusvalenze realizzate in caso di cessioni di beni strumentali incluse le immobilizzazioni finanziarie, no PEX e non solo ai soggetti Ires.

La tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le sole plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; nonché per le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Il venir meno della rateizzazione delle plusvalenze comporta conseguenze più negative per i contribuenti quali imprese individuali, società

[8] Nel reddito d'impresa generano plusvalenze: le cessioni a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, diversi dai c.d. beni merce di cui all'art. 85 del Tuir; il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita (ad es. per furto, smarrimento, altri eventi distruttivi) o il danneggiamento (rilevante) dei beni diversi dai beni merce; l'assegnazione ai soci di beni relativi all'impresa, diversi dai c.d. beni merce di cui all'art. 85 del Tuir o la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

[9] Fino al 2025: la formulazione dell'art. 86, comma 4, TUIR consentiva di "spalmare" la plusvalenza, dilazionando così la tassazione, in cinque quote annuali costanti, a condizione che il bene fosse stato posseduto per almeno tre anni.

di persone e società di capitali in regime di trasparenza, a causa dell'effetto negativo della progressività dell'imposta. La tassazione della plusvalenza in un unico esercizio può determinare in tali casi una maggiore aliquota IRPEF per passaggio ad uno scaglione più elevato, aumento del carico fiscale in termini assoluti rispetto a quanto sarebbe accaduto con la ripartizione della plusvalenza in cinque anni.

Un effetto negativo di cui tener conto per tutti i contribuenti è dato dall'impatto delle nuove disposizioni sulle modalità di calcolo degli acconti per il 2026: l'applicazione del criterio storico per la determinazione degli acconti delle imposte dirette richiede il ricalcolo dell'imposta che si sarebbe determinata nel 2025 applicando le nuove disposizioni.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta (Art. 1 commi 44-45)

La Manovra riapre i termini dell'istituto dell'affrancamento straordinario delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta introdotto e disciplinato dall'art. 14 D Lgs 192/2024 e dal DM 27/6/2025. Restano applicabili le norma e i chiarimenti ufficiali emanati con riferimento alla precedente edizione dell'affrancamento.

È pertanto possibile affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 4 rate, di pari importo: la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Dividend exception e PEX (art. 1 commi 51-55)

La manovra ha introdotto modifiche significative al trattamento fiscale delle plusvalenze e dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori e dalle società o enti residenti, attraverso la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale PEX (art. 58 e 88 Tuir) *dividend exemption* (art. 59 e 89 Tuir),

al fine di ridurre il divario fra le regole interne e le discipline applicabili negli altri Stati UE.

Dal 1 gennaio 2026, il regime di esenzione parziale continua ad applicarsi ai soggetti IRES e agli imprenditori IRPEF a condizione che la partecipazione presenti un adeguato rilievo economico, individuato nel superamento di una soglia minima di partecipazione al capitale, ovvero nel raggiungimento di un valore fiscale minimo dell'investimento.

In particolare, il nuovo regime *dividend exemption* (artt. 59 e 89 Tuir)[10], per soggetti IRPEF imprenditori individuali e società ed enti IRES, prevede alcune soglie:

a) *partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo*;

b) titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a, TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili (art. 109, comma 9, lettera b, TUIR) *di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro*.

Il nuovo criterio vale anche per i dividendi di fonte estera. E' stata modificata infatti anche la disciplina sulle ritenute sui dividenti di cui all'art. 27, comma 3ter D.P.R. n. 600/1973 disponendo che dal 2026 la ritenuta è operata a titolo di imposta in misura dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo SEE inclusi nell'apposita lista e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%) e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Parimenti gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono estesi alle plusvalenze esenti in regime PEX in ambito IRES (art. 87 TUIR). In ambito Irpef viene stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 60% del loro ammontare, delle plusvalenze PEX è

applicabile in caso di partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (art. 58, comma 2, TUIR).

Quanto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista una disciplina transitoria. Quanto ai dividendi le novità si applicano alle distribuzioni di utili, riserve e altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; quanto alle plusvalenze si applicano in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, titoli e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data, considerando ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Anche tali novità fiscali impattano nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare): ai fini dell'applicazione del criterio storico, si deve considerare l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Valutazione titoli (Art. 1 commi 65-67)

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra devono accantonare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

[10] Si allega una tabella di raffronto del testo degli artt. 59 e 89 Tuir ante e post modifiche.

Contributo straordinario extra-profitto delle banche (Art. 1 commi 68-73)

Viene modificato l'art. 1 D Lgs 385/93 "TUB" che disciplina l'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse delle banche, cosiddetta "tassa sugli extraprofitti"[11].

Si introduce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva patrimoniale nella quale la banca ha, negli anni, accantonato un importo pari a 2.5 volte la "tassa sugli extraprofitti", in luogo del pagamento dell'imposta medesima. In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40% e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria.

Viene tuttavia prevista, in alternativa alla tassazione ordinaria, la possibilità di affrancare le riserve con un contributo straordinario in misura pari al 27,5% per la riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per la riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Il contributo straordinario si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate. E' indeducibile e deve essere liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato e versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

[11] La norma ha disposto dall'anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Irap intermediari finanziari e imprese di assicurazione (art. 1 comma 74-75)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un aumento temporaneo dell'IRAP per banche e finanziarie (aliquota al 6,65% dal 2026 al 2028), ma con un'importante franchigia di 90.000 euro e l'esclusione di SIM, SGR, SICAV e holding finanziarie/industriali. Per le società di partecipazione non finanziaria c.d. holding industriali e i soggetti ad esse assimilati, pertanto resta applicabile l'aliquota ordinaria del 4.65%.

Limitatamente agli anni 2026 e il 2027 viene però concessa una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle aliquote transitorie e l'imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.

Per il calcolo dell'acconto IRAP relativo al 2026, occorre assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote.

Ritenuta sulle transazioni BtoB (art. 1 commi 112-115)

Si introduce una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa (art. 25, comma 1-bis; dal 2026, art. 38, D.Lgs. n. 33/2025), a decorrere dai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2029. La ritenuta è applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità in misura pari al 0,5% per l'anno 2028 e del 1% a regime a partire dall'anno 2029.

La nuova ritenuta rappresenta una vera e propria forma di "tassazione anticipata" per tutte le partite IVA. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i contribuenti aderenti al regime forfetario, i contribuenti in regime di adempimento collaborativo, i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale e le categorie già soggette ad altre forme di ritenuta (es. intermediari di commercio, agenti assicurativi).

Svalutazioni dei titoli e delle obbligazioni (art. 1 comma 130)

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o in massa siano essi iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. (artt 94 comma 4, 101 comma 2 e 2bis Tuir)

In particolare, ai fini della valutazione dei titoli obbligazionari e degli altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano

quindi, tra i ricavi (art. 85, comma 1, lett. e) TUIR), si prevede che il valore minimo delle stesse è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (invece che nell'ultimo giorno dell'esercizio);

b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (MOT) nell'ultimo semestre (e non più nell'ultimo mese).

Per quanto riguarda le obbligazioni e i titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con modifica dell'art. 101 TUIR (rubricato "Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite"), è precisato che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre.

Iperammortamento (art. 1 commi 427-436)

In sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0., che cessano al 31/12/2025 (salvo termine lungo al 30/6/2026 in caso di prenotazione entro fine 2025), è riproposta la disciplina agevolativa consistente nella maggiorazione, ai fini IRES ed IRPEF, del costo fiscale degli investimenti ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al vecchio superammortamento, il nuovo iperammortamento si caratterizza, da un lato, per un campo di applicazione più esteso (anche in termini temporali) rivolto agli investimenti in beni strumentali nuovi interconnessi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e, dall'altro, per una riduzione della misura dell'agevolazione, oltre all'introduzione di un vincolo di origine "made in UE" dei beni agevolati.

L'agevolazione si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, nonché in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed in particolare, in relazione agli investimenti in:

a) beni materiali[12] e immateriali[13] strumentali nuovi compresi negli elenchi vecchi allegati A e B, ora nuovi allegati alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0 e di beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese;

b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza (art 20 comma 1 lett a) n. 2) D Lgs 199/2021), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 comma 1, lettere b) e c), DL 181/2023.

Come anticipato una novità significativa attiene alla previsione che subordina il riconoscimento dell'agevolazione al fatto che i beni oggetto di investimento siano prodotti in Stati membri UE o aderenti SEE. In merito al momento rilevante ai fini della fruizione dell'agevolazione, come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si considera quello di effettuazione dell'investimento, ossia, data di consegna o spedizione del bene ex art. 109 Tuir o di collaudo se previsto (circolare n. 4/E/2017).

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero la

[12] Vi rientrano: le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per machine learning); le infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi Tsn per applicazioni real-time); le infrastrutture di cybersecurity Ot/It (firewall industriali, Ids/Ips conformi allo standard Iec 62443). Significativa l'introduzione di una lista di esclusioni esplicite: personal computer, notebook, itablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (Soho), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi. Un chiarimento atteso, che dovrebbe ridurre il contenzioso interpretativo che ha caratterizzato gli anni passati.

[13] Vi rientrano: i software di intelligenza artificiale generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codice; i sistemi di Agentic Ai con capacità decisionale automatizzata; le piattaforme Mlops (Machine learning operations) per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai; i software per il calcolo della Carbon footprint e l'analisi Lca; le piattaforme per il Digital product passport; i sistemi per la realizzazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram; le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.

destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, l'impresa non decade dalla fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio) dovranno essere definite con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La maggiorazione base del costo degli investimenti è determinata in base ad aliquote variabili per scaglioni: dal 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; sino ad un minimo del 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, come riepilogato nella tabella che segue.

Scaglioni di investimento	Maggiorazione da iper-ammortamento
Fino a 2,5 milioni	180%
Tra 2,5 milioni e 10 milioni	100%
Tra 10 milioni e 20 milioni	50%

E' venuta meno la previsione secondo la quale la misura dell'agevolazione era aumentata al 220%, 140% e 90%, nel caso di investimenti

finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Per espressa previsione normativa, il nuovo iperammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito di imposta 4.0, ovvero gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o entro il 30 giugno 2026 per il quali entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo.

Azioni proprie (art. 1 commi 131-132)

In via sperimentale, con disposizione transitoria per l'anno 2026, la cessione di azioni proprie cessa di essere ai fini fiscali un'operazione meramente patrimoniale per assumere un rilievo reddituale anche per i soggetti OIC (diversi dalle micro imprese) che applicano il principio di derivazione rafforzata[14].

In deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del TUIR, per cui la cessione di azioni proprie non fa emergere in bilancio componenti reddituali, si considera ora componente fiscalmente imponibile la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente

[14] Con le modifiche apportate alla disciplina del bilancio d'esercizio dal Dlgs 139/2015 e dall'articolo 13-bis del Dl 244/2016 che ha introdotto la derivazione rafforzata per i soggetti Oic diversi dalle micro-imprese, la cessione di azioni proprie, la cui rappresentazione contabile non produce effetti reddituali, era divenuta priva di effetti fiscali. Solo le micro-imprese, cui non si applica la derivazione rafforzata, hanno continuato a tassare gli utili derivanti dalla vendita delle azioni proprie quali "plusvalenze" ex articolo 86 del Tuir, nel caso di titoli immobilizzati e quali "ricavi" ex articolo 85 del Tuir, nel caso di titoli iscritti nel circolante.

La norma in discussione non fa alcuna distinzione in relazione alla finalità dell'acquisto delle azioni proprie e, pertanto, come evidenziato nella relazione illustrativa, concorrono alla formazione del reddito a titolo di ricavi, anche le plusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole; ciò sarebbe giustificato dal fatto che il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie non presenta, nella sostanza, tratti differenti da quello di un'attività speculativa di trading, come risulta evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (capitale flottante).

La norma ha carattere transitorio, essendo applicabile per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (il 2026, per i soggetti "solari"), in relazione alle operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Le operazioni su azioni proprie in commento dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Nuova Sabatini (Art. 1 comma 468)

La disposizione prevede il rifinanziamento della Nuova Sabatini con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 450 milioni di euro per l'anno 2027, assicurando continuità ad uno dei principali strumenti agevolativi nazionali fra i più efficaci per sostenere gli investimenti produttivi delle PMI, con contributi a copertura degli interessi su finanziamenti bancari.

La misura, gestita dal MIMIT, consente infatti di ottenere contributi fino al 3,575% annuo sugli interessi di finanziamenti quinquiennali da 20.000 a 4 milioni di euro esclusivamente finalizzati all'acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica e destinati a strutture produttive, quali macchinari, impianti di produzione, attrezzature industriali, hardware e software gestionali, sistemi di automazione e tecnologie digitali. Il vantaggio si traduce in un finanziamento a tasso zero o fortemente ridotto, accessibile alle micro, piccole e medie imprese[15] di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative. L'impresa deve avere sede legale o almeno un'unità operativa in Italia, essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese, in regola con DURC e normativa antimafia, e non trovarsi in stato di liquidazione o procedura concorsuale.

[15] Secondo la definizione europea: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o totale di bilancio non superiore a 43 milioni)

Blocco pagamenti ai professionisti da parte della PA (art. 1 comma 725)

La Legge di bilancio interviene sulla disciplina che prevede il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione (art. 48-bis del DPR 602/73) in caso di creditore moroso: le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti a favore di professionisti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità, e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

A decorrere dal 15 giugno 2026, il blocco è esteso in relazione anche ai pagamenti di un importo fino a 5.000 euro a favore di esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, inclusi quelli in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, che risultino inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare (art. 48-bis, nuovo comma 1-ter, D.P.R. n. 602/1973); il carico iscritto a ruolo, non dovrà necessariamente essere fiscale, ma può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali, sempre che sia utilizzato ai fini della riscossione il sistema del ruolo.

In caso di presenza di debiti iscritti a ruolo, a prescindere dall'importo, il pagamento delle somme spettanti al professionista da parte delle amministrazioni sarà effettuato a favore dell'agente della riscossione, fino a concorrenza dell'importo iscritto a ruolo; solo l'eventuale eccedenza potrà essere versata al professionista.

Valgono le regole generali, per cui il blocco dei pagamenti non si applica per i contribuenti che abbiano ottenuto la dilazione dei ruoli ex art. 19 DPR 602/73 o domanda di rottamazione.

Le novità decorrono dal 15 giugno 2026 e quindi dai pagamenti delle PA decorrenti da tale data.

Novità in materia bonus edilizi e fiscalità immobiliare

Nel campo della fiscalità immobiliare, la legge contiene la proroga delle attuali condizioni di applicazione dei bonus edilizi e la riapertura dei termini delle operazioni agevolate di assegnazione e cessione di beni ai soci, estromissione dell'immobile dell'impresa individuale, nonché di trasformazione agevolata in società semplice. Come atteso, viene poi introdotta una stretta alle locazioni brevi: il relativo regime potrà essere applicato solo fino a due appartamenti. Oltre, l'attività rientra nel regime di impresa. In tema di IMU, infine, sono introdotte norme di interpretazione autentica in materia di esenzioni a favore degli enti non commerciali.

Affitti brevi e cedolare secca (Art. 1 comma 17)

A partire dal 1° gennaio 2026, i privati potranno applicare il regime delle locazioni brevi ex art. 4 DL 50/2017, limitatamente ad un massimo di 2 appartamenti; in caso di locazione di tre o più immobili scatta la presunzione di attività commerciale con obbligo di apertura della partita IVA e della posizione previdenziale.

In particolare, limitatamente alla locazione breve di 1 immobile ad uso abitativo resta applicabile la cedolare secca con aliquota 21% sul reddito fondiario dato dai canoni di locazione; in caso di locazione breve di 2 immobili ferma l'aliquota 21% su un appartamento (individuato a scelta del contribuente) si applica la maggiore aliquota 26% sul secondo. In caso di locazione di più di due immobili, non si rientra più nel reddito fondiario e pertanto non è più applicabile la disciplina delle locazioni brevi e della cedolare secca, ma si rientra nel reddito di impresa.

Sono esclusi dal computo del limite gli immobili locati con contratti diversi da quelli di "locazione breve".

Bonus edilizi (art. 1 comma 22)

La legge contiene la proroga a tutto il 2026 della disciplina sui bonus edilizi come modificata dalla legge di Bilancio 2025, altrimenti in scadenza al 31/12/2025, ad esclusione del bonus barriere architettoniche non più applicabile.

Bonus Irpef ristrutturazioni

La detrazione Irpef ordinaria di cui all'art. 16-bis del TUIR, per lavori sulle abitazioni e parti comuni, in 10 rate annuali è prorogata fino al 31.12.2026 con le stesse aliquote fissate per l'anno 2025: 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 36% per le altre spese.

Per le spese sostenute nel 2027, tali aliquote scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%. Resta invece invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus/Sismabonus

Stesse aliquote del bonus ristrutturazione ordinario previste per il 2026 per le detrazioni cosiddette "ecobonus" e "sismabonus", con gli specifici propri limiti di spesa: 50% per abitazioni principali e 36% per le altre.

Bonus mobili 2026

Prorogato per l'anno 2026 anche il "bonus mobili" di cui all'art. 16 comma 2 DL 63/2013, che consiste nella detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, , calcolata su un massimo di 5mila euro e ripartita in 10 quote annuali.

L'agevolazione spetta quindi anche sulle spese sostenute nel 2026, in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2025

Bonus elettrodomestici green

Resta confermato il contributo che premia l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore), prodotti rigorosamente in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente. Si tratta di uno sconto immediato fatto dal venditore al momento dell'acquisto nella misura del 30% del costo, fino a 100 euro, cifra che sale fino a 200 euro per famiglie con Isee sotto 25mila euro, riconosciuto per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

Superbonus

Per quanto riguarda il superbonus, per le spese sostenute nel 2026, la detrazione al 110% resta solo per i casi previsti dal D.L. n. 95/2025 (articolo 4, comma 2), per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di

emergenza, per i quali: le istanze di contributo per la ricostruzione sono state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; la detrazione sia fruita mediante le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi 35-40)

La Legge di Bilancio riapre i termini di adesione alla disciplina agevolativa ex art. 1 comma 34-36 Legge 207/2024, in vigore sino al 30.9.2025 con riferimento alle operazioni di:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;

- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni.

Rientrano le operazioni nei confronti dei soci che risultino tali alla data del 30 settembre 2025, in quanto iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro il 31.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

L'agevolazione consiste nella tassazione agevolata della fuoriuscita dal regime d'impresa di beni immobili e mobili registrati non strumentali attraverso le predette operazioni di cessione/ assegnazione ai soci, o trasformazione in società semplice purché poste in essere entro il 30 settembre 2026.

E' prevista l'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che di comodo per almeno due anni su tre nel periodo 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui predetti beni. Ai fini del calcolo della plusvalenza, si può assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Si applica poi l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano.

Quanto alle imposte indirette, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Il termine per accedere a tali operazioni è fissato al 30.9.2026. Entro tale termine deve essere versato il 60% dell'imposta sostitutiva, mentre il rimanente 40% va versato entro il 30.11.2026.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale (Art. 1 comma 41)

Inoltre, si ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali (sia per natura che per destinazione) per i beni posseduti al 31 ottobre 2025.

Con questa operazione, è possibile far fuoriuscire l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale, con assoggettamento ad imposte ridotte.

Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori in attività sia alla data del 31.10.2025 che alla data dell'1.1.2026, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026, anche mediante comportamento concludente (come l'annotazione nelle scritture contabili); con effetto che si produce dall'1.1.2026.

La plusvalenza derivante dall'estromissione può essere determinata assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale, ed è assoggettata ad un'imposta sostitutiva pari all'8%.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Esenzione IMU 2026 per i fabbricati colpiti dal sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023 (Art. 1 comma 595)

È prorogata all'anno 2026 l'esenzione dall'Imu (prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito tali territori (terremoto del 9 novembre 2022 nelle Marche e del 9 marzo 2023 in Umbria), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2026.

Esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali: norma di interpretazione autentica (Art. 1 commai 853-856)

La legge di bilancio 2026 amplia l'esenzione prevista ai fini dell'Imu per gli enti non commerciali che svolgono attività sanitarie/assistenziali o didattiche.

In particolare, il legislatore ha introdotto due norme interpretative relative all'esenzione riportata dalla lettera g) del comma 759 della legge 160/2019, spettante agli immobili posseduti e condotti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Tuir nei quali sono svolte le attività agevolate indicate dalla legge con modalità non commerciali.

Con riguardo alle attività assistenziali e sanitarie accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, viene precisato che, per qualificare dette attività come "svolte con modalità non commerciali", è irrilevante la partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari (come, ad esempio, i ticket sanitari), in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale. Viene inoltre precisato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione dell'esenzione, la classificazione catastale dell'immobile

Con riferimento alle modalità di svolgimento non commerciali dell'attività didattica, essa si intende svolta con modalità non commerciali, da parte dell'ente non commerciale possessore dell'immobile, quando il corrispettivo medio percepito per lo svolgimento di tale attività sia inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Novità in materia imposte indirette, tributi vari e riscossione

Tobin Tax (art. 1 comma 29-31)

La Legge di Bilancio 2026 mette mano alla disciplina della cosiddetta Tobin Tax, ovvero l'imposta sulle transazioni finanziarie per i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (art. 1 comma 491 della L. 228/2012)[16].

Con effetto dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, e limitatamente ai trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi, l'aliquota della Tobin tax raddoppia passando:

dallo 0,2% allo 0,4% per i trasferimenti al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;

dallo 0,1% allo 0,2% per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Rottamazione ruoli quinquies (art. 1 commi 82-101))

Prevista una riedizione della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione cosiddetta Rottamazione quinquies in un rapporto di continuità con le precedenti rottamazioni, mantenendone inalterato il meccanismo ma con un ambito di applicazione più limitato; premiando chi ha dichiarato il debito ma non è riuscito a pagarlo, escludendo chi ha subito accertamenti.

Come in passato l'estinzione dell'obbligazione tributaria segue al versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle spese connesse alle procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento, mentre sono integralmente stralciati sanzioni, interessi di mora e l'aggio spettante all'Agente della Riscossione.

I benefici sono connessi alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, dei termini di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, lo stop

[16] L'imposta si applica a: 1) trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi; 2) contratti derivati e titoli che hanno come sottostante le azioni di cui sopra: 3) operazioni "ad alta frequenza". Sono esclusi i trasferimenti in forza di successione o donazione.

a nuovi fermi amministrativi e ipoteche e a nuove procedure esecutive, l'interruzione delle procedure esecutive precedentemente già avviate e la possibilità di ottenere il Durc positivo laddove siano interessati contributi previdenziali.

La nuova rottamazione è applicabile ai carichi affidati all'Agente della Riscossione[17] nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, limitatamente ai ruoli derivanti da:

- imposte dirette e IVA risultanti da liquidazioni automatiche e controlli formali (ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; articoli 54-bis e 54-ter, D.P.R. 633/1972);

- contributi previdenziali: oneri dovuti alle casse INPS, con l'esclusione di quelli derivanti da atti di accertamento;

- sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada, limitatamente agli interessi e all'aggio, ferma restando l'obbligatorietà della sanzione edittale.

Come anticipato, il campo di applicazione è più circoscritto rispetto alle precedenti rottamazioni essendo esclusi dalla definizione i ruoli derivanti da accertamento, quelli formati a seguito di avviso di recupero di crediti di imposta, da contestazioni di sanzioni non collegate al tributo, e quelli relativi a tributi diversi dall'Iva e imposte dirette, come i ruoli da atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni e altri tributi minori e locali (Imu, Tari, bollo auto) nonché gli avvisi di addebiti Inps se derivano da accertamento e i ruoli per debiti Inail e debiti previdenziali di Casse previdenza

Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, per mancato o ritardato pagamento, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies e debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025. La Rottamazione-quinquies non è pertanto accessibile a chi è in regola con i pagamenti della Rottamazione-quater al 30 settembre 2025, con il paradosso che il contribuente che ha onorato le rate della Quater rimane vincolato a un piano di massimo 18 rate, mentre chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.

[17] Rileva la data di consegna del ruolo in riscossione e non la data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Sugli importi rateizzati, a decorrere dal 1° agosto 2026, sono dovuti gli interessi di dilazione al tasso ridotto al 3% per chi accede ex novo alla procedura e quindi esclusivamente ai soggetti che presenteranno domanda per la nuova rottamazione 2026. Per il pagamento è possibile versare il dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenze differenziate: per il primo anno di rateazione fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 e successivamente, con cadenza bimestrale fino alla data ultima del 31 maggio 2035.

Ai fini dell'adesione alla definizione agevolata l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili e il debitore dovrà aderire entro il 30 aprile 2026, tramite apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali (Art. 1 commi 102-110)

Nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.

Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Liquidazione IVA automatica (art. 1 comma 111)

Il legislatore ha introdotto il nuovo art. 54bis1 del DPR 633/72 che istituisce la procedura di liquidazione "automatica" della dichiarazione IVA omessa, attraverso la quale l'ufficio liquida l'Iva dovuta sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e

degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Lipe.

Si prevede, in particolare, che l'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell'azione accertatrice e anche avvalendosi di procedure automatizzate, può procedere alla liquidazione dell'IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; si considera omessa anche la dichiarazione formalmente presentata ma priva dei quadri essenziali per liquidare l'imposta (VE e VF).

Nell'ambito della liquidazione automatica l'ufficio invia al contribuente un avviso bonario ex art. 2 D Lgs 462/1997 con l'indicazione dell'Iva liquidata, che può non considerare eventuali crediti d'imposta risultanti da precedenti dichiarazioni, avverso la quale il contribuente potrà inviare le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento l'ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo dell'Iva non versata, con sanzione e relativi interessi al 4%.

Limite alle compensazioni F24 (art. 1 comma 116)

Con modifica dell'art. 37 comma 49 quinquies DL 223/2006, viene ridotta la soglia che fa scattare il divieto di compensazione di crediti in F24, per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali: tale soglia passa da 100.000 euro a 50.000 a partire dal 1 gennaio 2026.

Il divieto in esame riguarda tutti i contribuenti, sia persone fisiche che società o altri enti, con riferimento alla sola compensazione orizzontale "esterna", esclusa quella interna con crediti relativi allo stesso tributo e si applica in caso di debiti iscritti a ruolo che complessivamente superano la soglia di cui sopra anche se derivanti da accertamenti o da recuperi di crediti d'imposta.

Rinvio Plastic e Sugar Tax (art. 1 comma 125)

Rinviata l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.

Tassa sulle spedizioni (art. 1 commi 126-128)

La legge di bilancio ha introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali, applicabile alle spedizioni di beni di modico valore, da Stati extra-UE, ossia quelle di valore

non superiore a 150 euro. La novità è finalizzata ad allineare la disciplina nazionale con il Codice doganale UE di cui al regolamento UE n. 952/2013.

Il tributo di 2 euro sarà riscosso direttamente dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli all'atto dell'importazione definitiva delle merci che giungeranno esclusivamente da Stati extra-UE e di valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro.

L'Agenzia delle Dogane ha fornito le prime istruzioni operative con circolare n. 37/D/2025 e successiva circolare n. 1/D/2026 che ha previsto un periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo o per la contabilizzazione periodica.

Il soggetto obbligato al versamento del contributo è il dichiarante doganale e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana (in coerenza con l'art. 77, par. 3, CDU).

In particolare, è stato precisato che il contributo è dovuto, a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, quindi , si applica sia alle spedizioni destinate a consumatori finali (c.d. transazioni B2C del commercio elettronico); sia alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico B2B ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri), nonché alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Inoltre, il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica (importazione), a prescindere dal tracciato dati utilizzato all'atto dello sdoganamento (H1 e/o H7). Sono escluse dall'ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione

L'Agenzia ha precisato che per spedizione si deve far riferimento alla definizione di cui al cap. 1, sez. 1.3.4. delle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020, rilasciate dalla Commissione UE di "*merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto*"; pertanto, se più ordini diversi vengono messi in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di

Vettura o Air Waybill), essi sono da intendersi come facenti parte di un'unica spedizione.

Base imponibile IVA nelle permute e dazioni di pagamento (Art. 1 commi 138-139)

Al fine di adeguare le norme interne all'ordinamento UE[18], vengono modificate le disposizioni dell'art. 13 D.P.R. n. 633/1972 relative alla determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

Nel testo vigente sino al 2025, la base imponibile Iva per tali prestazioni veniva individuata nel "*valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse*". A seguito delle modifiche legislative, a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2026, la nuova disposizione prevede che la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni in pagamento sia determinata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore e sia rappresentata "*dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni*".

[18] Direttiva 2006/112/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, per cui il criterio del valore normale può essere applicato solo se ricorrono le condizioni tassative di cui all'art. 80 della stessa Direttiva, ovvero per le operazioni verso beneficiari in rapporto ai quali esistono legami familiari o altri vincoli personali, finanziari, di associazione, ecc.

TABELLA ALLEGATA

Testo articoli 59 e 89 Tuir ante e post modifiche

Art. 59 TUIR In vigore sino al 31 dicembre 2025	Art. 59 TUIR In vigore dal 1 gennaio 2026
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare2378, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.2374 *2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare*	*1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis del presente articolo, che concorrono a formare il reddito dell'esercizio nella misura del 58,14 per cento. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal primo periodo.* *1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 si applica agli utili relativi:* *a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;* *b) ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.520* *2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare*

Art. 89 TUIR In vigore sino al 31 dicembre 2025	Art. 89 TUIR In vigore dal 1 gennaio 2026
Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. *2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.3302 3310* *2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.3304 3311* *3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti o*	*1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.* *2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), concorrono per l'intero ammontare a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti ad eccezione di quelli distribuiti dalle medesime società ed enti nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo che non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo.747 757* *2.1. L'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili relativi:* *a) a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;* *b) ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.751* *2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.749 758* *3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo, e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),*

localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere	*con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo, stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), nei quali è detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o*

segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.3303 3309 *3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:* *a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;* *b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 3305 3307* *3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:* *a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;* *b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. 3305* *4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.*	*territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.748 756* *3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:* *a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;752* *b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 750 754* *3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:* *a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;* *b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. 750* *4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.*